

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CALCIATORE LOSETO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MONOPOLI DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Loseto Gianluca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VESSELLA LEANDRO SEGUITO GARA MONZA/LUMEZZANE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FOGGIA/POTENZA SPORT CLUB DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 23.3.2010)

La C.G.F. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete